

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1965

Nuove disposizioni in favore delle popolazioni colpite nel gennaio 1960 dal terremoto di Roccamonfina e dintorni

ONOREVOLI SENATORI. — Nel gennaio 1960 un terremoto devastò il territorio di Roccamonfina e dintorni ed il Parlamento allo scopo di venire sollecitamente in aiuto alle popolazioni colpite votò per mia iniziativa la legge 30 maggio 1960, n. 538, con la quale furono concesse provvidenze a favore di quelle popolazioni.

Tutti i cittadini della zona, interessati alla ricostruzione o alla riparazione delle loro abitazioni avanzarono istanza intesa ad ottenere i benefici della predetta legge, senonchè a tutt'oggi delle 241 pratiche pervenute all'Ufficio del Genio civile soltanto una trentina risultano definite, avendo i richiedenti ultimato i lavori.

La ragione per cui, a distanza di oltre cinque anni, la maggior parte dei cittadini ancora non riesce a provvedere alla ricostruzione delle abitazioni colpite dal sisma è da ricercarsi nel fatto che la legge n. 538 si riferiva per i criteri di applicazione e di erogazione dei contributi alla legge 10 gennaio 1952, n. 9, che recava provvidenze per le zone disastrose, dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951.

I limiti di spesa ammissibile (lire 200-300 mila per vano utile con un massimo di lire

2.500.000) risultavano infatti già inadeguati nel 1960, epoca in cui i costi del materiale edilizio e della mano d'opera erano quasi il doppio del 1952. Gli ulteriori aumenti verificatisi successivamente hanno poi reso praticamente impossibile ricostruire gli immobili col contributo dello Stato.

Anche per motivi di equità si dimostra necessario di parificare la condizione dei cittadini danneggiati dal terremoto del 1960 con quella dei colpiti dal successivo terremoto del 1962.

A tale scopo il mezzo più efficace sembra quello di estendere le provvidenze più favorevoli della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, anche alle popolazioni colpite dal terremoto del 1960.

Va inoltre considerato che col presente provvedimento sarà possibile di completare il finanziamento del piano di ricostruzione redatto a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli su disposizione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, in base all'articolo 3 della legge 30 maggio 1960, n. 538.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le provvidenze previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti nel gennaio 1960 dal terremoto di Roccamonfina e dintorni.

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio del Genio civile competente apposita istanza entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella quale debbono espressamente rinunciare alle provvidenze previste dalla legge 30 maggio 1960, numero 538. Essi hanno facoltà di far riferimento alla documentazione allegata a precedenti istanze.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano a coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano ultimato i lavori di riparazione o di ricostruzione avvalendosi dei benefici previsti dalla citata legge 30 maggio 1960, n. 538.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvederà con i fondi stanziati dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.